



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
CENTRO GIUSTIZIA MINORILE PER LA CALABRIA
CATANZARO

CAPITOLATO TECNICO

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE

ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

- Art. 1 STAZIONE APPALTANTE E SEDI INTERESSATE
- Art. 2 OGGETTO DELL'APPALTO
- Art. 3 PROCEDURA DI GARA
- Art. 4 DURATA DEL SERVIZIO E OPZIONI
- Art. 5 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
- Art. 6 OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO
- Art. 7 ULTERIORI ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AFFIDATARIO
- Art. 8 VALORE DEL SERVIZIO E ONERI PER LA SICUREZZA
- Art. 9 CONTROLLO CORRETTA ESECUZIONE DEL SERVIZIO
- Art. 10 RESPONSABILITÀ E D.U.V.R.I
- Art. 11 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
- Art. 12 PENALI
- Art. 13 DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI
CREDITI
- Art. 14..... RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 15 RECESSO

Art. 1
STAZIONE APPALTANTE E SEDI INTERESSATE

La stazione appaltante è il Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria - Via Francesco Paglia n. 47 - 88100 Catanzaro.

Le sedi di espletamento del servizio sono così individuate:

1. Centro per la Giustizia Minorile - Via Francesco Paglia n. 47 - Catanzaro
Consistenza immobile mq. 1200
Organico n. 26 dipendenti, di cui n. 21 addetti a compiti amministrativi e n. 5 addetti a compiti non amministrativi (personale di polizia penitenziaria);
2. Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni - Via Francesco Paglia n. 47 - Catanzaro
Consistenza immobile mq. 416
Organico n. 19 dipendenti, di cui n. 4 addetti a compiti amministrativi e n. 15 addetti a compiti non amministrativi (assistenti sociali e polizia penitenziaria)
3. Comunità Ministeriale di Catanzaro/CDP - Via Francesco Paglia n. 45 - Catanzaro
Consistenza immobili mq. 1800
Organico n. 8 dipendenti, di cui n. 3 addetti a compiti amministrativi e n. 5 addetti a compiti non amministrativi (educatori)
4. Sezione staccata dell'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni - Via Antonio Guarasci c/o Giudice di Pace - Cosenza
Consistenza immobile mq. 90
Organico n. 8 dipendenti, di cui n. 2 addetti a compiti amministrativi e n. 6 addetti a compiti non amministrativi (assistenti sociali e polizia penitenziaria)
5. Ufficio di Servizio sociale per i Minorenni - Via Demetrio Tripepi, 76/92 - Reggio Calabria
Consistenza immobile mq. 600
Organico n. 23 dipendenti, di cui n. 6 addetti a compiti amministrativi e n. 17 addetti a compiti non amministrativi (assistenti sociali e polizia penitenziaria)
6. Comunità Ministeriale - Via Marsala, 13 - Reggio Calabria
Consistenza immobile mq. 400
Organico n. 9 dipendenti, di cui n. 2 addetti a compiti amministrativi e n. 7 addetti a compiti non amministrativi (educatori)

L'Amministrazione si riserva di comunicare tempestivamente all'Affidatario qualsiasi variazione che dovesse intervenire sulla consistenza organica sopra indicata.

Art. 2
OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e Medico Competente di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, a favore del personale dipendente.

Il servizio comprende, tra l'altro, l'esecuzione degli accertamenti preventivi e periodici finalizzati alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica nei confronti del personale - assunto o da assumere - dell'Amministrazione, nonché lo svolgimento di tutte le attività del Medico Competente, secondo la disciplina dettata dal D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

In generale, le attività oggetto dell'appalto sono suddivise in: Servizi Tecnici; Servizi di Formazione; Servizi di Sorveglianza Sanitaria.

Rientrano nei "Servizi Tecnici":

- Valutazione dei rischi (DVR)
- Servizio di Prevenzione e Protezione

- Esami Strumentali
- Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)
- Piano di Emergenza (PDE)
- Sistema di Gestione della Sicurezza sul lavoro (SGSL)
- Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA)

Rientrano nei “Servizi di Formazione”:

- Piano di Formazione (PFIA)
- Corsi di formazione, in presenza, in videoconferenza e/o in e-learning

Rientrano nei “Servizi di Sorveglianza Sanitaria”:

- Nomina del Medico Competente e Piano di Sorveglianza Sanitaria (PSS)
- Consulenza del Medico Competente (CMC)
- Prestazione mediche

Le attività sono, inoltre, distinte tra “attività a corpo” e “attività a misura”, a seconda che si tratti di servizi già individuati a monte e connessi ai necessari compiti previsti dal D.lgs. n. 81/2008, es. redazione relazione sanitaria, sopralluoghi periodici degli ambienti di lavoro; ovvero che si tratti di servizi da rendersi in tempi e quantità variabili, es. visita medica per i neo-assunti, visite mediche periodiche al personale dipendente, sopralluoghi straordinari degli ambienti di lavoro, ecc.

L’esecuzione del servizio è regolata dal presente Capitolato e dagli altri documenti di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per quanto non espressamente disciplinato dalla lex specialis.

Art. 3

PROCEDURA DI GARA

La procedura si svolgerà sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.), premessa a disposizione da Consip S.p.A., con affidamento diretto, previo Confronto di Preventivi, mediante Richiesta di Offerta (R.d.O.) a tutti gli operatori economici che abbiano manifestato interesse a partecipare e che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, siano: abilitati al Bando “Servizi” Me.PA. - Categoria Merceologica “Servizi sanitari” - Sottocategoria Merceologica “Servizi di sorveglianza sanitaria”; in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali richiesti.

L’appalto sarà assegnato in conformità all’articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, privilegiando l’offerta con il maggiore ribasso; anche nel caso di una sola offerta formalmente valida, la stazione appaltante opererà per l’affidamento diretto ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del citato decreto.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta sia ritenuta conveniente o idonea rispetto all’oggetto del contratto.

Art. 4

DURATA DEL SERVIZIO E OPZIONI

La durata del servizio è prevista per un biennio, dal 01/07/2026 a tutto il 30/06/2028, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di avvalersi delle ipotesi previste dall’art. 120, comma 11, del D.lgs. n. 36/2023 e di quelle previste dai bandi-tipo pubblicati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. Essa è comunque limitata al tempo strettamente necessario alla definizione delle procedure volte all’individuazione di un nuovo contraente. Nell’ipotesi di proroga del contratto, il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel medesimo.

Qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle

prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può disporre che il contraente applichi le condizioni originariamente previste; in tale ipotesi il contraente non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 5

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le visite di sorveglianza sanitaria dovranno essere eseguite nei locali messi a disposizione dall'Affidatario ove vi sia la disponibilità di un ambulatorio e di un ambiente idoneo in base alla normativa vigente e alle esigenze operative dell'Amministrazione. Le visite mediche si svolgeranno dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie concordate con il Medico Competente. Le attività saranno svolte a beneficio dei dipendenti in servizio nella sede del Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria e dei Servizi Minorili ad esso afferenti individuati all'art. 1.

L'Affidatario dovrà eseguire la sorveglianza sanitaria in conformità alle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Le prestazioni dovranno essere adeguate alle esigenze dell'Amministrazione, fermo restando tutti gli interventi che il Medico Competente sarà tenuto ad effettuare ogniqualvolta si renda necessario ed opportuno.

L'Affidatario dovrà assicurare all'Amministrazione che le visite mediche per i neo-assunti vengano espletate entro il primo mese dalla data di immissione in servizio, data che l'Amministrazione comunicherà all'Affidatario con un preavviso minimo di 10 (dieci) giorni. Per l'incarico di Medico Competente l'Affidatario potrà proporre, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del D.lgs. n. 81/2008, personale alle proprie dipendenze, ovvero dipendenti o collaboratori di una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'operatore economico, ovvero liberi professionisti legati allo stesso da rapporti di collaborazione.

Il Medico Competente dovrà assolvere ai compiti derivanti dall'applicazione del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché agli obblighi richiamati all'art. 25 del medesimo decreto, e dovrà assicurare, in particolare:

- assunzione della responsabilità di Medico Competente;
- archiviazione e gestione delle cartelle sanitarie;
- informazione dei dipendenti sul significato degli accertamenti periodici effettuati durante gli accertamenti sanitari
- collaborazione con il Dirigente e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione;
- trasmissione di circolari di aggiornamento in materia;
- sopralluoghi di ciascun ambiente di lavoro con cadenza almeno annuale, congiuntamente al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- aggiornamento del Protocollo Sanitario;
- redazione/revisione del Piano di Sorveglianza Sanitaria;
- informazione sulla periodicità delle visite mediche, degli eventuali esami biologici e strumentali necessari ai fini del giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- partecipazione alla riunione annuale del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- istituzione, aggiornamento e custodia, sotto la propria responsabilità, di una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- partecipazione all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori;
- lettura e osservazioni al DVR;
- assistenza all'Amministrazione nelle relazioni con gli Organismi di Vigilanza;

- risposta scritta a quesiti posti da parte del Consorzio;
- trasmissione per via telematica delle informazioni previste dall'art. 40 del D.lgs. 81/2008.

Art. 6

OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

L’Affidatario dovrà svolgere il servizio nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e secondo le istruzioni che verranno impartite dall’Amministrazione. Le attività devono essere programmate e gestite con modalità che favoriscano il più possibile la semplificazione nell’organizzazione e nello svolgimento delle visite.

Il Medico Competente dovrà effettuare le visite e gli accertamenti sanitari previsti nel rispetto delle seguenti indicazioni: eseguire gli accertamenti periodici nel rispetto delle scadenze previste nel Piano di Sorveglianza Sanitaria e delle scadenze indicate nei giudizi medici di idoneità o inidoneità temporanee alla mansione specifica; eseguire le richieste di visita che rivestono carattere d'urgenza entro 48 ore dalla richiesta dell’Amministrazione; effettuare le visite mediche richieste dal lavoratore entro i 10 (dieci) giorni successivi alla richiesta; effettuare le visite dei dipendenti neo-assunti entro il primo mese dalla data di immissione in servizio; informare tempestivamente il lavoratore sugli esiti degli accertamenti svolti e sui giudizi di idoneità alla mansione specifica, nel rispetto della legge sulla tutela della privacy, consegnandone copia anche al datore di lavoro; essere reperibile per problematiche urgenti e, qualora richiesto, recarsi personalmente, nell’arco di 24 ore dalla richiesta, presso le sedi indicate dall’Amministrazione; erogare tutte le prestazioni in orari compatibili con gli orari di lavoro dei dipendenti; consegnare copia del giudizio di idoneità lavorativa al lavoratore. La gestione del Piano di Sorveglianza Sanitaria (PSS) prevede lo svolgimento delle seguenti attività: sopralluoghi degli ambienti di lavoro, incontri con il Dirigente e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, redazione protocollo sanitario, partecipazione alle riunioni periodiche annuali, valutazione e firma documenti, relazioni sanitarie, ogni altra attività spettante ai medici competenti.

Non è ammesso alcun cambiamento del Medico Competente successivo all’aggiudicazione dell'appalto, fatta eccezione nel caso in cui sia l’Amministrazione che, a suo insindacabile giudizio, ne richieda la sostituzione. Le attività di Medico Competente potranno essere svolte da un sostituto solo nelle ipotesi di impedimento del Medico derivanti da malattia o altre gravi situazioni che impediscano temporaneamente lo svolgimento delle proprie funzioni. Nello svolgimento delle prestazioni il Medico Competente potrà avvalersi dell’assistenza di personale specializzato; in tal caso l’Affidatario assumerà a suo carico ogni onere e responsabilità per danni a cose o persone causati dal predetto personale e per danni derivati a quest’ultimo dallo svolgimento delle citate attività.

L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere la riservatezza in merito ai diritti e alle informazioni di cui venga a conoscenza nel corso dello svolgimento delle prestazioni contrattuali, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non utilizzarli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto. L’obbligo di riservatezza dovrà essere rispettato anche nel caso di cessazione dei rapporti in essere con l’Amministrazione.

L’Affidatario e/o il Medico Competente assumeranno la qualifica di Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento n. 2016/679 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Art. 7

ULTERIORI ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Sono a carico dell'Affidatario tutti gli oneri necessari per la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, comprese le spese relative alle attrezzature necessarie per l'effettuazione delle visite mediche previste dal protocollo sanitario. L'Affidatario si obbliga ad eseguire le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata dell'affidamento. L'Affidatario si impegna a rispettare tutte le indicazioni impartite dall'Amministrazione e a comunicare immediatamente alla stessa ogni circostanza che abbia influenza sulla regolare esecuzione del contratto. L'Amministrazione potrà procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto; l'Affidatario si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali controlli. L'Affidatario è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modifica negli assetti proprietari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

Art. 8

VALORE DEL SERVIZIO E ONERI PER LA SICUREZZA

Il valore presunto dell'appalto nell'intero periodo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), è di € 36.000,00. Tale ammontare è stato stimato riferendosi ai costi sostenuti per il medesimo servizio durante l'anno 2025 e sulla base delle tariffe ministeriali di cui al DM del Ministero della Salute del 25 novembre 2024, tenendo conto del numero totale di visite di sorveglianza sanitaria ed attività correlate che presumibilmente saranno effettuate in corso di contratto.

Gli importi indicati rappresentano il massimale di spesa, includendo ogni possibile costo associato alle attività previste nell'appalto. Tuttavia, tali massimali sono indicativi e l'Amministrazione non può assumere alcun impegno formale per il loro raggiungimento; l'Affidatario riceverà il compenso solo per le prestazioni effettivamente richieste ed eseguite. Altresì, considerato il numero di dipendenti dell'Amministrazione e le mansioni cui sono adibiti, si è proceduto a suddividere in fasce il numero delle visite, prevedendo l'espletamento di alcune di esse solo per il personale adibito a specifici compiti.

Al fine di offrire una panoramica completa, si fornisce il riepilogo del numero totale presunto di visite di sorveglianza sanitaria, delle attività correlate e dei servizi "a corpo", da effettuarsi per ciascun anno.

N.	Tipo di visita/esame	Totalità dei dipendenti n. 93	Dipendenti - accertamenti aggiuntivi n. 5	€ cad.
1	Visita medica preventiva/periodica/su richiesta	X		25,00
2	Visita oculistica	X		20,00
3	Visita cardiologica con E.C.G.	X		20,00
4	Esami di laboratorio (emocromo completo+glicemia+creatininemia+enzimi epatici+gamma GT+CDT+tiroide+ves+urine)	X		25,00
5	Audiometria con esame otoscopio	X		20,00
6	Prove di funzionalità respiratoria (spirometria)	X		20,00
7	Test alcool		X	25,00
8	Test droghe		X	25,00

Importo presunto anno	€ 12.090,00	€ 250,00	€ 12.340,00
RSPP	€ 500,00 per anno		
Piano di Sorveglianza Sanitaria (PSS) e nomina Medico Competente	€ 800,00 per anno		
Sopralluogo straordinario	€ 200,00		
EVA Prove di evacuazione	€ 300,00		
SGSL Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro	€ 500,00		
SGSA Sistema di gestione della sicurezza antincendio	€ 500,00		
DVR (per 6 sedi)	€ 900,00 per anno		
DUVRI redazione (per 6 sedi)	€ 420,00 per anno		
DUVRI aggiornamento (per 6 sedi)	€ 240,00 per anno		
PDE redazione e aggiornamento (per 6 sedi)	€ 300,00 per anno		
PFIA	€ 240,00 per anno		
Corsi di formazione in presenza	40,00 h (6 ore)	€ 240,00	
Corsi di formazione in videoconferenza	20,00 h (8 ore)	€ 160,00	
Formazione generale per i lavoratori	30,00 h (12 ore)	€ 360,00	
Totale stimato annuo	€ 18.000,00		

Il valore stimato è puramente indicativo e non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante, che si riserva la possibilità di destinare la sorveglianza sanitaria ad un numero di dipendenti inferiore o superiore del 20% rispetto al numero indicato. Il corrispettivo relativo alle visite mediche sarà determinato a misura, in base al numero delle prestazioni effettuate. L'importo dovuto per la gestione del Piano di Sorveglianza Sanitaria sarà, invece, liquidato dopo la relazione conclusiva da parte del Medico Competente.

Art. 9

CONTROLLO CORRETTA ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Durante l'espletamento del servizio l'Amministrazione provvederà, per mezzo del soggetto individuato quale Direttore dell'Esecuzione (DEC), al controllo delle attività effettuate, per accertare che esse siano compiute nel rispetto del presente Capitolato.

Nell'ipotesi che venga riscontrata l'esecuzione delle prestazioni in difformità a quanto previsto dal contratto, l'Affidatario dovrà provvedere immediatamente alla sua corretta esecuzione. Nel caso in cui l'Affidatario non si adeguasse al suddetto obbligo, l'Amministrazione, previa diffida ad adempiere, potrà fare eseguire la prestazione da altri, ponendo a carico dell'Affidatario tutti i maggiori costi e spese, salva l'applicazione delle penali previste al successivo articolo 12.

Art. 10

RESPONSABILITÀ E DUVRI

L'Amministrazione è esentata da ogni responsabilità civile e penale derivante da eventi dannosi verificatisi durante l'espletamento dell'incarico. L'Affidatario sarà responsabile di eventuali danni ai beni della stazione appaltante, nonché a terze persone, cose di terzi e dipendenti dell'Amministrazione, derivanti dai servizi eseguiti. Dato il carattere del servizio, che non comporta rischi interferenziali, gli oneri per la sicurezza sono stabiliti a € 0,00 (zero/00). Non è richiesto, né redatto, un Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), in quanto il servizio viene svolto all'esterno dei locali della stazione appaltante.

Art. 11
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Fermo restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato, si conviene che, in ogni caso, la stazione appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'articolo 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Affidatario a mezzo PEC, nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ex Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, nonché Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010.

L'Affidatario dovrà notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle condizioni, nelle modalità di pagamento e nelle generalità dei soggetti, e, in difetto di tale notificazione, esonererà l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Art. 12
PENALI

L'Affidatario è responsabile di eventuali disservizi e disagi causati nell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto.

In caso di irregolare e/o mancata resa, anche parziale, delle prestazioni previste nel presente Capitolato, l'Amministrazione applicherà una penale quantificata in € 20,00 per ogni giorno di ritardo, sino ad un massimo di cinque giorni; oltre tale periodo sarà applicata una penale di € 40,00 per ogni giorno ulteriore sino a trenta giorni, trascorsi i quali si potrà procedere alla risoluzione del contratto.

In caso di mancato rispetto da parte del Medico Competente, per fatto a questi imputabile, del calendario degli accertamenti sanitari fissato ai sensi dell'articolo 5, si applicherà una penale di € 200,00. Se tale fatto si verifica più di tre volte nell'arco di un anno, si procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno che può derivare all'Amministrazione.

Le penalità saranno comunicate all'Affidatario in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avvio di costituzione in mora ed ogni altro provvedimento giudiziale. L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell'impresa per i servizi già resi. Considerato, inoltre, che l'Affidatario/i medico/i addetto/i alla sorveglianza sanitaria, nell'espletamento di quanto previsto nelle prestazioni di Medico Competente, è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 58 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., lo/gli stesso/i dovrà/nno essere assicurato/i mediante polizza/e di responsabilità civile e professionale verso terzi, per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di cui trattasi, per un massimale minimo di € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00). Copia della predetta polizza andrà prodotta all'atto della sottoscrizione del contratto, pena la revoca dell'aggiudicazione.

Art. 13
DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

È assolutamente vietato il subappalto, nonché la cessione, sotto qualsiasi forma, di tutto o di parte del contratto di appalto.

È, altresì, fatto assoluto divieto all'Affidatario di cedere a terzi i crediti derivanti

dall'espletamento del servizio senza specifica autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione.

Art. 14

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo restando le cause generali di risoluzione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, previa comunicazione a mezzo PEC.

Art. 15

RECESSO

L'Amministrazione ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, in tutto o in parte, in ogni caso venisse meno, per ragioni di pubblico interesse, la necessità di uno o di tutti i servizi compresi nel contratto.

Il Dirigente
Alan Gron